

# COMBINAZIONI DI POLIZZA RISERVATE AGLI ISCRITTI FIBA/CISL

POLIZZE STIPULATE DA  
FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 Srl

		CODICE	premio annuo	premio semestrale
			2012	1/7 - 31/12/2012
			PREMIO	PREMIO
<b>P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA</b>				
		<b>EBA</b>	<b>68,22</b>	<b>EBZ</b> <b>47,61</b>
<b>P. CASSIERE + P. PROFESS. BASE</b>	Quadri direttivi	<b>ECA</b>	<b>96,56</b>	<b>ECZ</b> <b>87,06</b>
	Aree professionali	<b>EDA</b>	<b>72,02</b>	<b>EDZ</b> <b>62,52</b>
<b>P. CASSIERE + P. PROFESSIONALE BASE + P. PROFESSIONALE SUPPLEMENTARE (*)</b>				
<b>MASSIMALE PER SINISTRO Euro 15.500,00</b>	Quadri direttivi	<b>EEA</b>	<b>161,19</b>	<b>EEZ</b> <b>128,97</b>
	Aree professionali	<b>EFA</b>	<b>137,96</b>	<b>EFZ</b> <b>105,71</b>
<b>MASSIMALE PER SINISTRO Euro 26.000,00</b>	Quadri direttivi	<b>EGA</b>	<b>193,74</b>	<b>EGZ</b> <b>152,20</b>
	Aree professionali	<b>EHA</b>	<b>170,49</b>	<b>EHZ</b> <b>128,98</b>
<b>P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROF. BASE</b>				
	Quadri direttivi	<b>EIA</b>	<b>108,34</b>	<b>EIZ</b> <b>88,87</b>
	Aree professionali	<b>EJA</b>	<b>86,38</b>	<b>EJZ</b> <b>66,92</b>
<b>P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROF. BASE + P. PROF. SUPPLEMENTARE (*)</b>				
<b>MASSIMALE PER SINISTRO Euro 15.500,00</b>	Quadri direttivi	<b>EKA</b>	<b>174,18</b>	<b>EKZ</b> <b>132,77</b>
	Aree professionali	<b>ELA</b>	<b>152,23</b>	<b>ELZ</b> <b>110,81</b>
<b>MASSIMALE PER SINISTRO Euro 26.000,00</b>	Quadri direttivi	<b>EMA</b>	<b>204,91</b>	<b>EMZ</b> <b>154,72</b>
	Aree professionali	<b>ENA</b>	<b>182,96</b>	<b>ENZ</b> <b>132,78</b>
<b>TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROF. BASE</b>				
	Quadri direttivi	<b>BIA</b>	<b>69,71</b>	<b>BIZ</b> <b>58,10</b>
	Aree professionali	<b>BJA</b>	<b>46,46</b>	<b>BJZ</b> <b>34,85</b>
<b>TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROFESSIONALE BASE + P. PROF. SUPPLEMENTARE (*)</b>				
<b>MASSIMALE PER SINISTRO Euro 15.500,00</b>	Quadri direttivi	<b>BKA</b>	<b>147,17</b>	<b>BKZ</b> <b>110,40</b>
	Aree professionali	<b>BLA</b>	<b>122,64</b>	<b>BLZ</b> <b>85,85</b>
<b>MASSIMALE PER SINISTRO Euro 26.000,00</b>	Quadri direttivi	<b>BMA</b>	<b>181,53</b>	<b>BMZ</b> <b>134,93</b>
	Aree professionali	<b>BNA</b>	<b>156,99</b>	<b>BNZ</b> <b>110,41</b>

(\*) I massimali per sinistro riportati sono quelli della polizza professionale supplementare che opera in aggiunta (come da estratto a pag. 8) alla polizza professionale base.

LE NOSTRE POLIZZE SONO PUBBLICATE  
ANCHE SUL SITO WEB

**WWW.FIBASERVICE.IT**

(CLICCA SUL PULSANTE "LE POLIZZE")

**CONDIZIONI, MODALITÀ, PREMI E STAMPATI NON POSSONO ESSERE MODIFICATI SENZA ESPRESSO CONSENSO DELLA FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 SRL, PENA LA NON VALIDITÀ DELL'ADESIONE.**

## CONSIDERAZIONI

Nella tutela sindacale da offrire ai lavoratori, non va dimenticato che spesso il danno patrimoniale può essere configurato come "rischio di impresa" e pertanto non può essere posto a carico del lavoratore. Inoltre la legge 190/1985 all'art. 5 fa espresso obbligo alle Aziende di assicurare tutti i propri dipendenti (Quadri e non) che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. I CCNL (ABI 2005 art. 37, BCC 2005 art. 43 e Ascotributi 2005 art. 36) nel regolamentare a loro volta la materia, restringono l'ambito della responsabilità imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave, oltre a quella, ovviamente, del dolo. Pertanto a fronte di un'imputazione di colpa grave da parte del datore del di lavoro, spesso solo il ricorso all'autorità giudiziaria definisce (qualora assodata l'esistenza dell'imputazione) se trattasi di colpa grave ovvero di colpa lieve (in questo ultimo caso l'onere per la copertura della responsabilità civile è a carico del datore di lavoro). Infine è bene ricordare che la garanzia di cui alle polizze professionali per essere operante deve rispondere ai requisiti di involontarietà ed accidentalità. **Detto ciò, le polizze proposte, la Professionale Base e la Professionale Supplementare, non possono né debbono essere sostitutive della tutela sindacale con cui assistere il lavoratore a fronte di eventi connessi con rischi di cui alle garanzie "perdite patrimoniali" e "danni", ma debbono essere concepite come ultima difesa per tutte quelle eventuali fattispecie - sempre escludendo il dolo - che non dovessero totalmente o parzialmente rientrare nel concetto di rischio di impresa o nel dettato della legge 190/85 e dei CCNL.**

In ogni caso, qualora un lavoratore dovesse essere chiamato a rispondere di danni patrimoniali connessi con la propria prestazione professionale è bene che:

1) avvisi prontamente il sindacato a cui è iscritto o a cui decida di rivolgersi, affinché la struttura sindacale verifichi il rispetto delle nor-

me di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi;

2) le contestazioni avvengano per iscritto e siano circostanziate;

3) non accetti e se del caso diffidi l'azienda a non effettuare addebiti di alcun tipo nel proprio c/corrente personale fino a che l'intero iter della pratica non si sia esaurito.